

Deliberazione n. 27 /2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 28 febbraio 2017

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini**

**Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione
delle società partecipate della C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena**


Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione



universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' *"Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";*

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante *"Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";*

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena** il 30 marzo 2016;

Tenuto conto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2015 è stata istituita la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini mediante accorpamento delle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Rimini e che in data 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio camerale del nuovo Ente;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219

recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;


Vista l'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è specificamente riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Forlì-Cesena, si è rilevato:

- L'apprezzabile inclusione nel piano degli enti non societari, quali la Fondazione centro ricerche marine, l'Istituto IFOA di Reggio Emilia, ente dotato di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro, e il Consorzio Pesca nettarina di Romagna, consorzio volontario senza finalità di lucro.
- La partecipazione alle società Jobcamere srl, Tecnoservicecamere scpa e Toro scarl, per le quali all'atto della predisposizione del piano di razionalizzazione risultava già deliberata la procedura di dismissione con atto di Giunta camerale n. 164 del 16 dicembre 2014.
- La mancata previsione di dismissioni societarie pur in presenza di 20 partecipazioni dirette e 32 indirette.
- La mancata previsione di misure idonee a contenere i costi di gestione delle società partecipate in quanto, solo successivamente alla predisposizione del piano di razionalizzazione, l'Ente ha richiesto alle società partecipate "di voler attivare ogni opportuna riflessione e ogni possibile azione finalizzate alla riduzione dei costi di funzionamento, a partire da quelli legati agli organi di amministrazione, e di comunicare i risultati attesi, le misure adottate e i tempi di attuazione".
- Il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, delle società: a) Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, società strumentale priva di dipendenti ed espressamente costituita dalle camere di commercio per il perseguimento delle proprie attività istituzionali; b) Porto intermodale di Ravenna Sapir spa, considerata coerente con le finalità istituzionali assegnate alle camere di commercio con la legge n.



580/93.

- Il mantenimento della società Romagna Innovazione srl, in perdita costante nel triennio 2011-2013, nella considerazione che l'attività esercitata è altamente coerente con i fini istituzionali della Camera di commercio.
- La presenza di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* (Ecocerved scrl, Ic outsourcing scrl, Infocamere scpa, Retecamere scrl e Unioncamere Emilia Romagna servizi srl) che, anche se espressione della specifica missione degli organismi camerali, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, delineato con l'art. 1, commi 611-612, della legge n. 190/2014.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 30 marzo 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti dalla quale, tra l'altro, in riferimento alle dismissioni totali e/o parziali già in corso all'atto della predisposizione del piano, emergono i seguenti dati e/o informazioni: a) l'avvenuta liquidazione delle quote possedute nella società **Job Camere srl**, partecipata allo 0,21 per cento, per un importo pari a 6.365,45 euro; b) l'avvenuta liquidazione delle quote possedute nella società **Tecnoservicecamere scpa**, partecipata allo 0,14 per cento, per un importo pari a 4.839,25 euro; c) l'avvenuta liquidazione delle quote possedute nella società **Toro scarl**, partecipata al 10,93 per cento, per un importo pari a 24.712,22 euro non ancora riscosso dall'Ente all'atto della relazione; d) la parziale dismissione delle azioni possedute nella società **Cercal scpa**, con conseguente variazione della quota di partecipazione dal 12,08 al 4,84 per cento, per un introito di 8.700,00 euro; e) la parziale dismissione delle azioni possedute nella società **Isaers scarl**, con conseguente variazione della quota di partecipazione dal 30 al 15 per cento, per un introito di 16.106,86 euro.

Con riferimento alle restanti partecipazioni, tutte mantenute nel piano di razionalizzazione, la relazione dà conto delle diverse iniziative assunte da alcune società per la riduzione dei costi gestionali: riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e di revisione, riduzione dei relativi compensi, riduzione del personale dipendente, risparmi sulle spese per consulenze e per consumi, riduzione dei contributi consortili.


Relativamente alle partecipazioni non societarie, che pure sono state opportunamente incluse nel piano del 2015, la relazione riferisce delle misure di razionalizzazione e contenimento dei costi adottati dalla Fondazione centro ricerche marine. Al riguardo si deve osservare come la considerazione nel piano, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

Tanto premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinate dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Preliminarmente si rileva come debbano essere ora tenute presenti le modificazioni apportate dal d.lgs. n. 219/2016 al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 580/1993, in base alle quali per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio possono utilizzare anche lo strumento societario nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 175/2016, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale previsione implica che il ricorso a nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere non possano prescindere, tra l'altro, dalla valutazione di indispensabilità come declinata dall'art. 4, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 175/2016.

In via generale, pur dovendosi dare atto che il piano includeva anche le partecipazioni indirette, si deve rilevare come rispetto ed esse l'Ente si è limitato a formulare indirizzi agli organi societari per l'adozione di interventi di razionalizzazione. Ciò si riflette conseguentemente sui contenuti della relazione attuativa.

In ordine alle partecipazioni indirette si deve ora considerare che la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".



Con riferimento alla società **Romagna Innovazione scarl**, partecipata allo 0,5 per cento, dalla relazione non risulta che sia stato adottato alcun intervento di razionalizzazione ancorché nel piano fosse previsto che l'Ente si sarebbe attivato per ridurre il numero degli amministratori, in quanto la società ricadeva nelle condizioni di cui al comma 611, lettera b), della legge n. 190/2014 (... "società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"). Inoltre, Romagna Innovazione scarl, in perdita nel triennio 2011-2013, anche nel 2014 e 2015 ha conseguito risultati di esercizio negativi e, circostanza già evidenziata nel piano di razionalizzazione, presenta dati contabili e indicatori negativi. Va al riguardo richiamata la specifica previsione contenuta nell'art. 20, comma 2, lettera e), del Testo unico n. 175/2016, secondo la quale negli interventi di razionalizzazione periodici devono essere considerate, tra le altre, le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Dalla relazione emerge inoltre che anche le società **Romagna Acque Società delle Fonti spa**, partecipata allo 0,275 per cento, **Soggetto consortile locale Appennino centrale - S.I.L. scarl**, partecipata all'11,49 per cento, **Fiera di Forlì spa**, partecipata al 27,08 per cento e **Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scarl**, partecipata al 3,62 per cento, non hanno fornito alcuna informazione in relazione alle misure di razionalizzazione adottate.

Relativamente alla società **Porto intermodale di Ravenna Sapir spa**, partecipata allo 0,17 per cento, la relazione si limita a riferire quanto fatto presente dalla società stessa in ordine alla inapplicabilità delle prescrizioni di cui all'art. 16 del d.l. n. 90/2014, concernenti il numero e i compensi degli amministratori, senza fornire elementi in merito alle diverse possibili azioni di razionalizzazione. In ordine a tale partecipazione si sottolinea, comunque, l'esigenza di una attenta verifica dell'indispensabilità della stessa.

Tutto ciò considerato,

tenuto conto del processo di riordino che interessa le camere di commercio in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n.219, che condiziona le diverse scelte gestionali in relazione alle partecipazioni possedute;

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e considerazioni scaturite dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, ora Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della prescritta revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.


DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 28 febbraio 2017.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 28 febbraio 2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)



